



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 40/14/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEINFORMAZIONE MODENESE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TRC TELEMODENA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 5/2013)**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n. 1, che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Emilia Romagna;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Corecom Emilia Romagna la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 3 dicembre 2013 il Co.re.com. Emilia Romagna ha accertato la violazione del disposto di cui all’articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 da parte della società Teleinformazione Modenese S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TRC Telemodena, per aver interrotto con la messa in onda di pubblicità il notiziario “*TRC Notizie*”:

- in data 22 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 14:00:00 alle ore 14:23:59, con uno spot pubblicitario alle ore 14:14:58;

- in data 23 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 14:00:00 alle ore 14:22:46, con uno spot pubblicitario alle ore 14:16:05;
- in data 24 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 14:00:00 alle ore 14:24:16, con uno spot pubblicitario alle ore 14:15:15;
- in data 25 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 14:00:00 alle ore 14:21:50, con uno spot pubblicitario alle ore 14:12:45;
- in data 26 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 14:00:00 alle ore 14:22:53, con uno spot pubblicitario alle ore 14:13:47;
- in data 27 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 14:00:00 alle ore 14:22:44, con uno spot pubblicitario alle ore 14:13:24;
- in data 28 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 14:00:00 alle ore 14:22:21, con uno spot pubblicitario alle ore 14:16:32.

## **1. Deduzioni della società**

La società Teleinformazione Modenese S.r.l., nella memoria difensiva con allegato il bilancio di esercizio al 31/12/2012, fatta pervenire in data 18 dicembre 2013, non ha negato le violazioni oggetto del presente procedimento, limitandosi ad auspicare il massimo temperamento possibile della sanzione, tenendo conto in particolare della situazione patrimoniale e reddituale di TRC Telemodena che ha registrato risultati molto negativi nel corso dell'ultimo esercizio.

## **2. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha ritenuto di confermare la violazione contestata, e ha proposto a questa Autorità, in data 24 febbraio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i sette giorni in cui si è verificata la violazione. Dalla documentazione in atti, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento ai giorni di diffusione, ossia 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 giugno 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Emilia Romagna su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)* e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione non conforme alle vigenti disposizioni del notiziario oggetto di interruzione che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, anche in considerazione dell'ambito locale di diffusione e del conseguente limitato numero di telespettatori interessati dalla condotta violativa.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione non ha adottato alcun comportamento in tal senso.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, pur in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.183.897,00, per la situazione patrimoniale e reddituale negativa documentata per l'esercizio 2012 suggeriscono l'applicazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrientatre/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

### **ORDINA**

alla società Teleinformazione Modenese S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale TRC Telemodena con sede a Modena, in Viale Virgilio, n. 54/M di pagare la sanzione di amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 37 comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della

citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 37 comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 40/14/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 40/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 23 aprile 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Antonio Perrucci